



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici

loc. Palombare
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563
e-mail: parco@sibillini.net
PEC: parcosibillini@emarche.it
Sito internet istituzionale: www.sibillini.net

Prot. n. 2246
Pr. 119/24 __ Class.7.10.5

Visso, 28/02/2024

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

societamerelli@sicurezzapostale.it

Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s

e p.c.

comune.amandola@emarche.it

Comune di Amandola

fmc43293@pec.carabinieri.it

Reparto Carabinieri
Parco Nazionale dei Monti Sibillini __ Visso
(Mc)

fap43296@pec.carabinieri.it

Nucleo Carabinieri Parco Montefortino

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA DI BOVINI VAGANTI NEL COMUNE DI AMANDOLA CON L'UTILIZZO DELLA TELENARCOSI

In riferiamo alla Sua nota acquisita al prot. n. 1958 del 21/02/2024 ad integrazione della nota n. 1553 del 09/02/2024, con cui si chiede l'autorizzazione al recupero animali vaganti (nella fattispecie bovini inselvatichiti) in località Campolungo di Amandola (FM), con la presente si invia in allegato il provvedimento n. 70 del 28/02/2024 di Valutazione di incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., e di autorizzazione ai sensi e per gli effetti della legge 394/1991.

Cordiali saluti



Responsabile del procedimento
Dott. Alessandro Rossetti

Esito di richiesta di Autorizzazione e Valutazione di Incidenza
(art.11, comma 3 L.394/91, e D.P.R. n. 357/1997)

N° 70 Del 28/02/2024	OGGETTO: CATTURA BOVINI VAGANTI NEL COMUNE DI AMANDOLA CON L'UTILIZZO DELLA TELENARCOSI Pr. 119/2024
-------------------------	--

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza della Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s., acquisita al protocollo del Parco n. 1958 del 21/02/2024 ad integrazione della nota n. 1553 del 09/02/2024, con cui si chiede l'autorizzazione al recupero animali vaganti (nella fattispecie bovini inselvatichiti) in località Campolungo di Amandola (FM);

PRESO ATTO che la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. chiede contestualmente l'autorizzazione alla introduzione all'interno del territorio del Parco dell'arma, un lanciasiringhe Daninject Mod. JM per l'attuazione delle attività di telenarcosi;

VISTO il disciplinare per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 49 del 3/8/2001 e smi;

PRESO ATTO che dalla richiesta si evince che le sessioni di cattura saranno svolte nei 90gg successivi quindi nei mesi marzo-maggio 2024;

VISTO il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e di cui si è accertata la regolarità tecnica, e che si condivide;

VISTO il format Valutatore per lo screening di Valutazione di incidenza Ambientale, acquisito all'archivio documentale digitale n. 268763 del 27/02/2024, e preso atto che dallo svolgimento delle suddette attività non deriveranno incidenze significative al sito Natura 2000 ZSC IT5330005 "Monte Castel Manardo - Tre Santi", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT 5340019 "Valle dell'Ambro";

VISTE infine le Ordinanze Sindacali del comune di Amandola n. 110 del 04/12/2023, n. 5 del 31/01/2023 e n. 16 del 17/02/2023;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. alle attività in parola.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- dello Statuto del Parco;
- del D.lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi,

RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di valutazione d'incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., e autorizzazione ai sensi della L n. 394/1991 e s.m.i., alla Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. per le attività di recupero bovini vaganti inselvaticati nel territorio di Amandola (FM), secondo le seguenti modalità:

- le sessioni di cattura saranno svolte per un periodo di 90gg nei mesi marzo-maggio 2024;
- la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. si serve della società Bisegna Tecnofauna per le attività di recupero con telenarcosi degli animali;
- le attività saranno svolte dal seguente personale: Raffaele Bisegna, Bisegna Daniele, Merelli Marcello;
- le attività di telenarcosi saranno svolte con un fucile lanciasiringhe Daninject Mod. JM matricola nr 11471;
- il trasporto degli animali recuperati avverrà tramite automezzo autorizzato al trasporto animali vivi IVECO DAILY Targa DS010TP;
- le sessioni di lavoro saranno comunicate al Parco e ai Carabinieri forestali territorialmente competenti almeno 5 giorni prima del loro avvio.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990.

Il Direttore

Dott.ssa Maria Laura Talamè



DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato all'autorizzazione

VISTA l'istanza della Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s., acquisita al protocollo del Parco n. 1958 del 21/02/2024 ad integrazione della nota prot. n. 1553 del 09/02/2024, con cui si chiede l'autorizzazione al recupero di animali vaganti, nella fattispecie bovini inselvatichiti, in località Campolungo di Amandola (FM).

PRESO ATTO che:

- le sessioni di cattura saranno svolte per un periodo di 90gg nei mesi marzo-maggio 2024;
- la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. si serve della società Bisegna Tecnofauna per le attività di recupero con telenarcosi degli animali in parola;
- le attività saranno svolte dal seguente personale: Raffaele Bisegna, Bisegna Daniele, Merelli Marcello;
- le attività di telenarcosi saranno svolte con un fucile lanciasiringhe Daninject Mod. JM matricola nr 11471.
- il trasporto degli animali recuperati avverrà tramite automezzo autorizzato al trasporto animali vivi IVECO DAILY Targa DS010TP;

PRESO ATTO che la Società Agricola Merelli Marcello & C.s.s chiede contestualmente la relativa autorizzazione alla introduzione all'interno del territorio del Parco dell'arma sopra richiamata di cui;

VISTO il disciplinare per il trasporto di armi e l'introduzione di mezzi di cattura faunistica approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 49 del 3/8/2001 e smi, e, in particolare: art. 4, comma 1: "Ai sensi dell'art. 11, comma 3 lett. f) della L. n. 394/91, per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti articoli, su formale richiesta dei singoli privati che ne dimostrino l'effettiva necessità, il Parco può rilasciare autorizzazioni all'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo di cattura nel territorio del Parco";

CONSIDERATO che le operazioni successive alla cattura, quali ad esempio il recupero, l'identificazione o il trasporto dei capi, saranno svolte dalla stessa Società Agr. Merelli Marcello & C. s.s., con successivo trasporto tramite automezzo autorizzato al trasporto animali vivi;

RILEVATO che le attività saranno incentrate nei seguenti siti Natura 2000: ZSC IT5330005 "Monte Castel Manardo - Tre Santi", ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore" e ZSC IT 5340019 "Valle dell'Ambro";

DATO ATTO che come si evince dalla ortofotocarta allegata le zone di operazioni saranno quelle nei pressi della località Campolungo del comune di Amandola (FM);

PRESO ATTO, pertanto, che l'intervento è altresì sottoposto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97, secondo le modalità stabilite dalle Regioni competenti ovvero, nel caso in questione dalla regione Marche;

VISTE le "Linee guida regionali per la valutazione di incidenza" di cui alla D.G.R. Marche n.1661 del 30/12/2020;

VISTI gli obiettivi di gestione e le misure di conservazione adottate per la ZPS IT5330029 "Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore", la ZSC IT5330005 "Monte Castel Manardo - Tre Santi" e la ZSC IT 5340019 "Valle dell'Ambro", e viste, in particolare, le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco, adottate con D.C.D. n. 19 del 04/07/2016 e approvate con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016;

VISTO il format proponente per la fase di screening della procedura di VInCA;

VISTO il format Valutatore acquisito all'archivio documentale digitale n. 268763 del 27/02/2024 e preso atto delle seguenti relative conclusioni: *"Le attività in progetto consistono nella cattura di*

circa nr. 20 Bovini inselvatichiti per consecutivi giorni 90 mediante telenarcosi con fucile marca Daninject matricola nr 11471 Mod. JM.

Le attività può generare un rumore in grado di causare un temporaneo potenziale disturbo nei confronti di alcune specie animali di interesse comunitario, con particolare riferimento, in base all'etologia e all'ecologia dei luoghi, al lupo; tale temporaneo disturbo si ritiene comunque non significativo. Inoltre, la cattura dei bovini rinselvatichiti può generare incidenza indirette positive su habitat di interesse comunitario in quanto previene attività di pascolamento non controllate che possono entrare in contrasto con le vigenti misure di conservazione.

Pertanto gli interventi non possono interferire con gli elementi ecologici che hanno portato alla costituzione dei siti della Rete Ecologica Europea "Natura 2000"; non si ritiene, quindi, che dall'attuazione del progetto possano derivare incidenze negative significative. Non si ritiene, altresì, che vi siano aspetti ambientali specifici tali da compromettere l'integrità dei siti Natura 2000, anche con riferimento agli specifici obiettivi di gestione previsti";

RITENUTO, pertanto, che lo screening dell'intervento in oggetto, effettuato ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i, sia da considerarsi con esito positivo;

RITENUTO necessario che le sessioni dovranno essere comunicate e confermate almeno 5 giorni prima della loro attuazione;

VISTA la Legge n. 394/91 e s.m.i. (Legge quadro sulle aree protette) e, in particolare l'art.11, il quale vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat" e, in particolare vieta, alla lettera a) "[...] il disturbo delle specie animali [...]";

ACCERTATO che lo svolgimento dell'attività in oggetto non comprometterà, ai sensi dell'art. 11 co. 3 legge n. 394/1991, la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

VISTE infine le Ordinanze Sindacali del comune di Amandola n. 110 del 04/12/2023, n. 5 del 31/01/2023 e n. 16 del 17/02/2023 nelle quali si ordina alla Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. di provvedere all'adeguata custodia dei propri animali e il trasferimento degli stessi dai pascoli siti nel comune di Amandola richiamando varia documentazione che ne descrive la situazione degli stessi;

RITENUTO, pertanto, opportuno autorizzare ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 394/1991 la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. allo svolgimento delle attività in oggetto;

Preso altresì atto che, fatta salva la normativa vigente, il mancato rispetto delle prescrizioni del presente atto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 30, comma 2 della L. 394/91.

In virtù:

- del D.M. del 03/02/1990;
- del D.P.R. 06/08/1993;
- della legge n. 394/91 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 11 comma 3;
- del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (adozione definitiva D.C.D n. 19 del 04/07/2016, approvazione D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della legge della Regione Marche n. 6/2007 art. 24;
- della D.G.R. Marche n. 1661/2020;
- dello Statuto del Parco;
- del Dlgs n. 165/2001;

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

di valutazione d'incidenza ambientale positiva ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., e autorizzazione ai sensi della L n. 394/1991 e smi, alla Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. per le attività di recupero bovini vaganti inselvatichiti nel territorio di Amandola (FM), secondo le seguenti modalità:

- le sessioni di cattura saranno svolte per un periodo di 90gg nei mesi marzo-maggio 2024;
- la Soc. Agricola Merelli Marcello & C.s.s. si serve della società Bisegna Tecnofauna per le attività di recupero con telenarcosi degli animali;
- le attività saranno svolte dal seguente personale: Raffaele Bisegna, Bisegna Daniele, Merelli Marcello;
- le attività di telenarcosi saranno svolte con un fucile lanciasiringhe Daninject Mod. JM matricola nr 11471;
- il trasporto degli animali recuperati avverrà tramite automezzo autorizzato al trasporto animali vivi IVECO DAILY Targa DS010TP;
- le sessioni di lavoro saranno comunicate al Parco e ai Carabinieri forestali territorialmente competenti almeno 5 giorni prima del loro avvio.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Alessandro Rossetti



Albo dei Sibillini

Provincia di Macerata

albo.sibillini.net

28 febbraio 2024

Oggetto: Referto pubblicazione atto all'Albo Pretorio

Si restituisce, munito del referto di pubblicazione all'Albo pretorio di questo ente l'atto di seguito indicato:

Oggetto: CATTURA BOVINI VAGANTI NEL COMUNE DI AMANDOLA CON L'UTILIZZO DELLA TELENARCOSI

N. registro: 199/2024-S

Data inizio pubblicazione: 28/02/2024

Data fine pubblicazione: 05/03/2024

Distinti saluti.

L'addetto dell'albo pretorio

